



Regolamento per la disciplina della mobilità per chiamata dei professori e delle professoressa ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge n. 240/2010

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 240/2010;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater;
- VISTO il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, modificato con D.R. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 367 del 29 aprile 2022, recante Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca;
- VISTE le delibere con le quali, nelle sedute del 28 maggio 2024, il Senato Accademico ha approvato il Regolamento sopra indicato e il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo del Regolamento;
- VISTA la necessità di emanare il regolamento sopra indicato

DECRETA

- ART. 1 -** È emanato il "Regolamento per la disciplina della mobilità per chiamata dei professori e delle professoressa ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge n. 240/2010".
- ART. 2 -** Il Regolamento entra in vigore il giorno di emanazione del presente decreto e sarà pubblicato nella pagina web di Ateneo.

Visto
Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto digitalmente)



Direzione Personale, Organizzazione, Performance
Dirigente Dott. Fabrizio Cherchi
Coordinamento personale docente e concorsi

Regolamento per la disciplina della mobilità per chiamata dei professori e delle professoressse ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge n. 240/2010

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento, emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplina la mobilità per chiamata dei professori e delle professoressse, in attuazione dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, nonché del Codice etico dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 2

Individuazione delle posizioni da coprire mediante mobilità

- 1) Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, l'Università degli Studi di Cagliari, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, può procedere alla chiamata di professori/professoressse ordinari/e e associati/e ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge n. 240/2010.
- 2) Ciascun Dipartimento con propria delibera concorre alla determinazione della programmazione triennale del personale dell'Ateneo, proponendo agli Organi di governo la richiesta di posizioni da professore/professoressa da coprire mediante mobilità.

Art. 3

Richiesta del Dipartimento

La delibera con cui il Dipartimento richiede le posizioni da ricoprire deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) il numero delle posizioni richieste;
- b) l'indicazione, per ciascuna posizione, del ruolo oggetto della chiamata;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la posizione e l'eventuale



indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

- d) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per ogni posizione richiesta;
- e) la sede di servizio.

La delibera del Dipartimento dovrà essere adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori/professoressa di I fascia per la richiesta di posizioni da professore/professoressa ordinario/a, ovvero della maggioranza assoluta dei professori/professoressa di I e II fascia per le richieste di posizioni da professore/professoressa associato/a.

Art. 4

Requisiti di ammissione alla procedura

Alle procedure di mobilità possono partecipare:

- professori e professoressa in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la procedura di mobilità. I/le professori/professoressa ordinari/e devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale;
- studiosi e studiose stabilmente impegnati/e all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprano da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente a quella per la quale viene bandita la selezione, sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al DM 10 maggio 2023 n. 456. Per le chiamate di professori/professoressa ordinari/e è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale;
- i dirigenti e le dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;



- i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;

Non sono ammessi coloro i quali alla data di presentazione della manifestazione d'interesse abbiano un grado di parentela o affinità entro il 4° grado compreso con un professore o con una professoressa di ruolo appartenente al Dipartimento che richiede la copertura del posto, o con il Rettore, o con il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5

Avvio della procedura di chiamata

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, in base alle risorse finanziarie e ai punti organico disponibili, e previo parere del Senato Accademico, approva l'attivazione della procedura di chiamata.
- 2) L'avviso pubblico, che sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo, conterrà i seguenti elementi:
 - a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare d'interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
 - b) i requisiti di ammissione alla procedura;
 - c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 - d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - e) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
 - f) le modalità telematiche di presentazione delle manifestazioni d'interesse e il termine di presentazione delle stesse, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;



- g) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione d'interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università
- h) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

Art. 6

Presentazione delle manifestazioni d'interesse

- 1) La manifestazione d'interesse alla chiamata dovrà essere presentata per via telematica secondo le modalità e i termini stabiliti nell'avviso.
- 2) Alla manifestazione d'interesse dovrà essere allegato:
 - a) fotocopia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità;
 - b) proposta progettuale che il/la candidato/a intende sviluppare in coerenza con le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione indicate nell'avviso;
 - c) curriculum della propria attività didattica e scientifica;
 - d) pubblicazioni e/o altri titoli che il/la candidato/a intende far valere ai fini della selezione.

Art. 7

Commissione di valutazione

- 1) La Commissione di valutazione è nominata con Decreto Rettorale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse.
- 2) Al fine di garantire la qualità scientifica e la valenza internazionale, la commissione è composta da tre professori/esse ordinari/ie afferenti al gruppo scientifico-disciplinare per cui è stata bandita la procedura, che:
 - a) siano in possesso dei requisiti previsti dalla delibera ANVUR che stabilisce i "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010";
 - b) siano stati valutati positivamente da parte dell'Ateneo di appartenenza, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge, n. 240/2010.
- 3) Sarà possibile nominare anche docenti in servizio presso Atenei stranieri, di



comprovato riconoscimento internazionale nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso, che rivestano una posizione accademica corrispondente a quella di professore/professoressa ordinario/a sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

- 4) I/le Commissari/ie verranno scelti/e con le seguenti modalità:
 - a) un/a componente, interno/a o esterno/a, indicato con delibera del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto;
 - b) due componenti esterni all'Università di Cagliari individuati dal Senato Accademico mediante sorteggio da due terne di nominativi proposte dal Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto, così costituite:
 1. la prima terna, da tre professori, da cui verrà sorteggiato un componente di genere maschile;
 2. la seconda terna, da tre professoresse, da cui sarà sorteggiata una componente di genere femminile;
- 5) Le delibere del Dipartimento dovranno essere assunte nella composizione ristretta che garantisca il rispetto del giudizio tra pari.
- 6) Le Commissioni non possono essere composte da professori e professoresse che risultino essere componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questa Università, né da professori o professoresse appartenenti alla stessa Università.
- 7) Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
- 8) La Commissione individua al suo interno un/a Presidente ed un/a Segretario/a verbalizzante.
- 9) La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 8

Valutazione delle manifestazioni d'interesse



- 1) La valutazione delle manifestazioni d'interesse avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruenza della proposta progettuale con il gruppo scientifico-disciplinare e con il settore scientifico-disciplinare, nonché con i contenuti delle esigenze didattiche e/o di ricerca e/o di terza missione indicati nell'avviso;
 - b) livello di qualificazione scientifica e di competenza già maturate dal/la candidato/a negli ambiti disciplinari indicati nell'avviso, documentata dal curriculum, dalla produzione scientifica e dai titoli presentati, e relativa congruenza e adeguatezza rispetto alla proposta progettuale presentata;
 - c) chiarezza, completezza e concretezza della proposta progettuale presentata, anche in termini di impatto sulle esigenze del Dipartimento indicate nell'avviso.
- 2) La Commissione, su autorizzazione del Rettore, potrà utilizzare modalità telematiche per le riunioni. In tal caso, la Commissione è tenuta ad adottare strumentazioni e accorgimenti idonei a garantire la trasparenza delle operazioni e la parità di trattamento dei candidati, e dovrà assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.
- 3) La Commissione procede, in base ai suddetti criteri, a formulare un giudizio su ciascuna delle manifestazioni d'interesse ricevute e a individuare quella più corrispondente alle esigenze del Dipartimento indicate nell'avviso. In caso di unica manifestazione d'interesse, la Commissione esprime un parere positivo o negativo.



Art. 9

Termini della procedura di valutazione

- 1) La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del Rettore.
- 2) Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi formulati dalla Commissione nei confronti di ciascun/a candidato/a. In caso di disaccordo da parte di un/a commissario/a nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.
- 3) Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
- 4) Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro quindici giorni dalla consegna agli Uffici. Il decreto di approvazione atti sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione sono informati i candidati e il Dipartimento interessato.

Art. 10

Chiamata del/della professore/professoressa

- 1) A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 30 giorni dal ricevimento del decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata della/del candidata/o che ha presentato la manifestazione d'interesse che la Commissione ha ritenuto più corrispondente alle esigenze del Dipartimento indicate nell'avviso, oppure della/del candidata/o che ha ottenuto un giudizio positivo nel caso di presentazione di una singola manifestazione d'interesse.
- 2) La delibera di chiamata è adottata a maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professoresse/professori di prima fascia e a maggioranza assoluta delle/dei professoresse/professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata dei professori e delle professoresse di seconda fascia.
- 3) Il Consiglio del Dipartimento interessato può decidere, motivandone le ragioni, di non



procedere alla chiamata qualora nessuna delle proposte progettuali presentate sia aderente alle specifiche esigenze di didattica, di ricerca e/o di terza missione per cui è stato bandito l'avviso.

- 4) La chiamata viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.
- 5) La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.
- 6) La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.

Art. 11

Entrata in vigore, norme finali

- 1) Il presente Regolamento è adottato ai sensi della Legge 168/1989 ed emanato con decreto del Rettore. Il Regolamento è pubblicato sul sito web ed entra in vigore a decorrere dalla data del provvedimento di emanazione.
- 2) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.